

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art.1
Procedure per l'elezione

1. Il difensore civico è eletto secondo le modalità previste dall'art.67 dello Statuto. Il mandato del difensore civico precedentemente eletto è prorogato fino alla esecutività della deliberazione di nomina del nuovo difensore civico.

Art.2
Incompatibilità

1. Salvo quanto previsto dall'art.66 dello Statuto, l'ufficio di difensore civico è incompatibile con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni, nonché con cariche dirigenziali in partiti politici e associazioni sindacali a qualsiasi livello.

Art.3
Indennità di carica

1. Al difensore civico è assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

Art.4
Organizzazione dell'ufficio

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, i mezzi adeguati al buon funzionamento dell'ufficio.

2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

3. Le spese di funzionamento sono a carico del Bilancio comunale e prevista in apposito capitolo. Le stesse, anche su proposta del difensore civico sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5
Sfera di esercizio delle funzioni

1. Il difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale, ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.

2. Il difensore civico non puo' intervenire:
- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
 - su atti o procedimenti avverso i quali siano gia' stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile, penale o tributaria.

Art.6
Tipologia degli interventi

1. Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto e dal presente regolamento, opera:
- segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
 - sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

Art.7
Poteri esercitabili

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico puo' richiedere notizie e documenti all'amministrazione e convocare dipendenti.
2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al responsabile del procedimento, che provvede ad evaderle nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 15^o giorno.
3. Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Spetta al difensore civico la verifica del rispetto delle procedure e degli atti preparatori per l'indizione e l'attuazione del referendum consultivo.
5. Prima dell'inizio delle sottoscrizioni il difensore civico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esprime il giudizio sulla ammissibilita' del referendum secondo le modalita' previste dall'articolo 61, comma 5, dello statuto.

Art. 8
Modalita' per attivare il difensore civico

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di Enti o aziende dipendenti, in caso di ritardo o irregolare svolgimento del relativo procedimento possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. La richiesta di intervento puo' essere scritta o verbale, in quest'ultimo caso il difensore civico deve redigere apposito verbale che viene sottoscritto dal richiedente e dallo stesso difensore civico, nulla e dovuto per essa ne' all'Amministrazione comunale ne' al difensore civico.
3. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare

la non ammissibilita' delle richieste.

Art.9
Procedura di intervento

1. A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo, il difensore civico sollecita il responsabile dell'ufficio o del servizio affinche' proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco, al Segretario Generale, all'assessore competente o al responsabile del procedimento.

2. Il funzionario responsabile e' tenuto ad esaminare la pratica insieme al difensore civico, il quale, in relazione alla complessita' dell'esame, assegnera' un termine in definizione della stessa, dando di cio' notizia all'interessato.

3. Trascorso il termine assegnato, il difensore civico e' tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e l'assessore competente e potra' proporre l'avvio dell'azione disciplinare.

4. In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il difensore civico e' tenuto a farne rapporto all'autorita' giudiziaria.

Art.10
Rapporti con il difensore civico regionale e provinciale

1. Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

Art.11
Publicita' del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Subito dopo la sua definitiva approvazione dovra' essere portato a conoscenza di tutti i cittadini, attraverso la pubblicazione sugli organi di stampa locale.

Art.12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripublicazione all'albo pretorio comunale per 7 giorni consecutivi dal _____ al _____, munito degli estremi

della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio e l'affissione di apposito manifesto annunciante l'entrata in vigore

I N D I C E

Art.1	Procedure per l'elezione
Art.2	Incompatibilita'
Art.3	Indennita' di carica
Art.4	Organizzazione dell'ufficio
Art.5	Sfera di esercizio delle funzioni
Art.6	Tipologia degli interventi
Art.7	Poteri esercitabili
Art.8	Modalita' per attivare il difensore civico
Art.9	Procedura di intervento
Art.10	Rapporti con il difensore civico regionale e provinciale
Art.11	Pubblicita' del regolamento
Art.12	Entrata in vigore